

Spettabile

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

a mezzo PEC:

drve@postacert.istruzione.it

AVVISO DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

I sottoscritti Avv.ti Francesca Mazzonetto del Foro di Padova e Chiara Polesel del Foro di Pordenone, nella qualità di procuratori domiciliatari dei signori:

MARCELLO ROSSI CORRADINI, C.F. RSSMCL81D20L781C

ALESSANDRO AUGUSTO FUSARO, C.F. FSRLSN88P12L781R

GIACOMO ADUSO, C.F. DSAGCM88M18A001L

LUCIA DALLA LIBERA, C.F. DLLCU83M60G224X

AURORA CHIARELLI, C.F. CHRRRA84R62H620I

LUCA CACCIATORI, C.F. CCCLCU78D12L781S

MARCO POLLICE, C.F. PLLMRC75H23H620J

ANNALISA MELONI, C.F. MLNNLS87E54G224Z

GIADA ESTER GALLO, C.F. GLLGST87A59B429X,

TOMMASO DONATUCCI, C.F. DNTTMS89S20G141M

KLAUS BROZ, C.F. BRZKLS84C19H612U

ANNA PAOLA DE BIASE, C.F. DBSNPL81P64A662H

ANNA ZANELLA, C.F. ZNLNNA86P58D530P

come da procura alle liti conferita ai sensi dell'art. 83 c.p.c., nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, iscritto al numero R.G. n. 1727-1/2017, Giudice Dott.ssa Coppetta Calzavara,

DICHIARANO

che con decreto di fissazione di udienza di comparizione n. cronol. 4799/2017 del 21.07.17, pronunciato in data 20.07.17 nel predetto giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, R.G. n. 1727-1/2017, il Giudice del Lavoro Dott.ssa Coppetta Calzavara ha autorizzato la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c nei confronti di tutti i soggetti

- i) inseriti nei bollettini per il passaggio di ruolo e di cattedra sui posti delle classi di concorso A064, AM55, AJ55, AN55, AK55, AC55 presso i Licei Musicali delle province di Venezia, Treviso, Vicenza, Verona, Belluno, Padova e Rovigo (Docc. 8- 13 di cui al ricorso) per l'anno scolastico 2017/2018,
- ii) nonché ii) inseriti nelle graduatorie di merito del concorso indetto con D.D.G. 106 del 23 febbraio 2016 per le predette classi di concorso, in posizione utile per l'immissione in ruolo nei posti residui all'esito della mobilità professionale (Docc. 1 – 6 di cui al ricorso),

attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto.

SPECIFICANO

a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza

- Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, Giudice del Lavoro Dott.ssa Coppetta Calzavara

- R.G.N. 1727/2017 – 1

- Udienza del 5/09/2017 ore 11.45

b) Nome dei ricorrenti ed indicazione delle Amministrazioni convenute

- Ricorrenti:

MARCELLO ROSSI CORRADINI, C.F. RSSMCL81D20L781C

ALESSANDRO AUGUSTO FUSARO, C.F. FSRLSN88P12L781R

GIACOMO ADUSO, C.F. DSAGCM88M18A001L

LUCIA DALLA LIBERA, C.F. DLLCU83M60G224X

AURORA CHIARELLI, C.F. CHRRRA84R62H620I

LUCA CACCIATORI, C.F. CCCLCU78D12L781S

MARCO POLLICE, C.F. PLLMRC75H23H620J

ANNALISA MELONI, C.F. MLNNLS87E54G224Z

GIADA ESTER GALLO, C.F. GLLGST87A59B429X,

TOMMASO DONATUCCI, C.F. DNTTMS89S20G141M

KLAUS BROZ, C.F. BRZKLS84C19H612U

ANNA PAOLA DE BIASE, C.F. DBSNPL81P64A662H

ANNA ZANELLA, C.F. ZNLNNA86P58D530P

- Amministrazioni Convenute:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (in sigla MIUR) in persona del Ministro *pro tempore*, ROMA Viale Trastevere n. 76/a

MIUR, Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in via Muratori 5, Mestre (VE)

MIUR, USR Veneto, Ufficio IV Ambito territoriale per la Provincia di Belluno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in via Mezzaterra 68, Belluno

MIUR, USR Veneto, Ufficio V Ambito territoriale per le Province di Padova e Rovigo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in via Cave 180, Padova

MIUR, USR Veneto, Ufficio VI Ambito territoriale per la Provincia di Treviso, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in via Cal di Breda 116,

Treviso

MIUR, USR Veneto, Ufficio VII Ambito territoriale per la Provincia di Verona, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in viale Caduti del Lavoro 3, Verona

MIUR, USR Veneto, Ufficio VIII Ambito territoriale per la Provincia di Vicenza, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in via Borgo Scroffa 2, Vicenza

c) Sunto dei motivi del ricorso

Con il DPR n. 19 del 14 febbraio 2016 sono state istituite le nuove classi di concorso per le discipline specifiche dei licei musicali (A055-strumento; A053-Storia della musica; A063-Tecnologie musicali; A064-Teoria, analisi e composizione).

Con D.D.G. n. 106 del 23 febbraio 2016 è stato bandito il concorso pubblico per titoli ed esami per i posti di personale docente (di seguito per brevità “Concorso Docenti 2016”), utilizzando le nuove classi di concorso, fra cui quelle relative agli insegnamenti nei licei musicali.

Tutti i ricorrenti hanno partecipato al concorso, vincendolo o collocandosi comunque in posizione utile per essere inseriti nella graduatoria di merito per l’assegnazione del relativo posto (cd. “graduatoria breve”). I posti messi a concorso non sono stati però assegnati ai docenti inseriti nelle graduatorie di merito.

Invero il MIUR, in data 11 aprile 2017, ha firmato il contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2017/2018 (di seguito per brevità “il CCNI”) il quale, in particolare, all’art. 4 commi 9 e 10, prevede che i posti disponibili presso i licei musicali della Regione Veneto vengano assegnati, con preferenza e priorità, non ai vincitori del concorso che era stato indetto a tale fine, ma a favore dei docenti c.d.

“utilizzati”, e cioè dei docenti che già occupavano quei posti nella fase sperimentale.

Lo strumento utilizzato a tal fine dal CCNI è quello della mobilità professionale.

E' così accaduto che, in applicazione dell'accordo sindacale, i posti disponibili presso i licei musicali della Regione Veneto siano stati assegnati con preferenza ai docenti “utilizzati”, e cioè al personale docente che ha chiesto la mobilità professionale di cui al CCNI, con esclusione degli odierni ricorrenti, sebbene inseriti nelle graduatorie di merito dopo aver superato il concorso indetto proprio per la copertura di quei posti.

1. Il Concorso Docenti 2016 ed il conseguente diritto all'assunzione

L'art. 399 del D.Lgs. 297/1994 (di seguito per brevità “il Testo Unico”) disciplina il reclutamento del personale docente ed educativo e stabilisce che l'accesso ai ruoli ha luogo, per il 50% dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50%, attingendo dalle graduatorie permanenti (ad esaurimento).

Il successivo art. 400, come riformato dalla l.n. 107/2015, prevede che *“1. I concorsi per titoli ed esami sono nazionali ed indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. (...) l'indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi nell'ambito della Regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva vacanza e disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di mobilità professionale del personale docente recate dagli specifici contratti collettivi decentrati, nonché del numero di passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale”*;

Con DDG n. 106 del 23 febbraio 2016 (di seguito per brevità, “il Bando”) il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca bandiva il “Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado”, il Concorso Docenti 2016.

L’art. 2 del Bando indicava il numero di posti messi a concorso: *“Sono indetti, su base regionale, concorsi per titoli ed esami finalizzati alla copertura di n. 16.147 posti comuni nelle scuole secondarie di primo grado e di n. 17.232 posti comuni di insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado che si prevede risulteranno vacanti e disponibili per il triennio 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 per ciascuna classe di concorso secondo quanto riportato agli Allegati n. 1 e n. 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto”*.

L’art. 9 del Bando stabiliva le modalità di formazione della graduatoria di merito - in conformità a quanto disposto dall’art. 400 del Testo Unico -, e l’art. 10 disciplinava le *“assunzioni in servizio”*.

Negli anni recenti, la Giurisprudenza ha riconosciuto che il vincitore di un pubblico concorso vanta un diritto soggettivo all’assunzione.

Invero, una volta esaurita la procedura concorsuale, si è ormai sul terreno degli atti di gestione e della capacità di diritto privato dell’Amministrazione Pubblica, ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.Lgs. 165/2001, sicché il soggetto individuato all’esito del procedimento amministrativo di selezione, ad evidenza pubblica, versa nella condizione propria dell’aggiudicatario di qualsiasi altro contratto, svolgendosi ormai il suo rapporto con la controparte in modo paritario e ponendosi la decisione di quest’ultima di coprire un certo numero di posti e di assumere i vincitori del concorso come fonte, per l’interessato, del suo diritto alla stipulazione.

Nel caso concreto, il diritto soggettivo dei ricorrenti ad essere assunti risulta, allo stato, frustrato dalla condotta adottata dalla Pubblica Amministrazione in seguito alla pubblicazione della graduatoria di merito del Concorso Docenti 2016, ed in particolare dalle disposizioni del CCNI.

2. Il CCNI e la mobilità professionale

Il CCNI ha disciplinato la mobilità del personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2017/18. Esso, in estrema sintesi, assegna i posti "vacanti e disponibili" nei licei musicali alla mobilità professionale, dando quindi precedenza e preferenza ai docenti che richiedessero la predetta mobilità in funzione di un mero requisito di anzianità di servizio, frustrando i diritti e le aspettative di coloro i quali, come i ricorrenti, hanno partecipato al Concorso Docenti 2016 per le nuove classi di concorso.

Il CCNI, travalicando i confini della delega disposta dal Contratto Collettivo Nazionale, pone le condizioni affinché vada vanificata la programmazione del fabbisogno di personale nel triennio 2016-2019, in funzione della quale era stato indetto il Concorso Docenti 2016, ed aggirata la normativa sulle immissioni in ruolo.

L'art. 40 del Testo Unico prevede che: *"1. La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le modalità previste dal presente decreto. (...). 3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. (...) Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a*

tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.”

La Giurisprudenza Amministrativa ha più volte rimarcato il principio dell'accesso alla Pubblica Amministrazione per concorso, principio che può essere derogato solo per straordinarie esigenze di interesse pubblico. In tal senso, il ricorso alla mobilità del personale per la copertura dei posti vacanti e disponibili - sempreché la predetta mobilità interessi dipendenti che hanno già superato un concorso pubblico per quella specifica qualifica -, dovrebbe precedere l'espletamento delle procedure concorsuali, in attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento. La mobilità è dunque strumento “preferenziale” ma “non inderogabile”, a cui la Pubblica Amministrazione deve ricorrere prima di bandire il concorso per nuove assunzioni.

Nel caso di cui si tratta, lo strumento della mobilità è stato, invece, utilizzato dal CCNI in modo improprio (per condizioni di accesso e tempi di realizzazione), al fine di rimediare all'assenza di misure transitorie volte a regolare la chiusura della fase di sperimentazione, in cui versavano i licei musicali, e a disciplinare gli effetti dell'introduzione di nuove classi di concorso e dell'eventuale assorbimento dell'organico di fatto nell'organico di diritto, a danno degli utenti della scuola (che per un altro anno ancora vivranno la condizione di precarietà dei licei musicali) e dei vincitori del concorso (frustrati nel loro diritto soggettivo all'assunzione).

In aggiunta alle considerazioni che precedono, va altresì rilevato che, con specifico riferimento ai licei musicali, il CCNI si pone in contrasto con la legge anche in ragione della immotivata disparità di trattamento attuata nel determinare le

percentuali di posti riservati alla mobilità, in contrasto con i parametri concordati con l'”Accordo Politico Contratto Mobilità Personale Docente anno scolastico 2017/2018”, siglato da Governo e parti sociali in data 30.12.2016, laddove, esaurita la mobilità interprovinciale, il 60% dei posti vacanti e disponibili veniva di fatto messo a disposizione per le nuove immissioni a ruolo.

Diversamente, nel caso dei licei musicali il CCNI dispone che sono riservati alla mobilità professionale il cinquanta per cento di tutti i posti interi vacanti e disponibili con preferenza in caso di posto unico o resto dispari (comma 12 dell'art. 8 del CCNI).

3. La nullità delle disposizioni del CCNI e la disapplicazione degli atti amministrativi conseguenti

Alla luce di tutto quanto esposto al precedente punto 2., risulta che le disposizioni di cui all'art. 4 comma 9, 10 e all'art. 8, comma 12 del CCNI violano i vincoli e i limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale (CCNL del 29.11.2007) e sono in contrasto con le norme di legge (art. 3 Cost., art. 97 Cost., Art. 35 D.Lgs. 165/2001, Artt. 399 e 400 del Testo Unico): pertanto, ai sensi dell'art. 40, comma 3 del D.Lgs. 165/2001 le predette clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.

L'invalidità del CCNI colpirà altresì gli atti amministrativi e regolamentari, applicativi delle clausole nulle, nonché gli atti di approvazione delle procedure di selezione, e dunque:

- l'Ordinanza Ministeriale n. 221 del 12.04.2017, la quale definisce le modalità operative per l'attuazione della mobilità professionale di cui al CCNI;
- le graduatorie provinciali definitive dei docenti aspiranti alla titolarità sui posti

delle nuove classi di concorso istituite presso i Licei Musicali delle province di Venezia, Treviso, Vicenza, Belluno, Verona e Padova e dunque le determinazioni tutte di cui ai Docc. 8- 13;

- tutti gli atti e/o determinazioni amministrativi, adottati in forza delle disposizioni di cui all'art. 4 commi 9 e 10 e all'art. 8, comma 12 del CCNI.

A seguito dell'accertamento della nullità delle disposizioni di cui all'art. 4 commi 9 e 10 e all'art. 8, comma 12 del CCNI e dalla conseguente disapplicazione degli atti amministrativi di cui sopra, dovranno essere applicati ai ricorrenti gli artt. 399 e 400 del Testo Unico, nonché l'art. 10 del bando del Concorso Docenti 2016 e pertanto dovrà essere affermato il diritto soggettivo dei ricorrenti ad essere assunti, secondo l'ordine di graduatoria, nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 66 e ai sensi del comma 109, lettera a) della l.n. 107/2015 e di ricevere le proposte di incarico, di durata triennale, di cui all'articolo 1, commi 79, 80, 81 e 82 della l.n. 197/2015.

L'eventuale inadempimento della Pubblica Amministrazione (la quale non provvedesse all'assunzione dei ricorrenti nell'anno scolastico 2017/2018 per qualsivoglia motivo) farà nascere il diritto dei ricorrenti ad ottenere il risarcimento del danno, secondo i criteri della responsabilità contrattuale e dell'art. 1218 c.c..

4. L'azione cautelare: *fumus boni iuris e periculum in mora*

Nelle more del giudizio ordinario, il diritto soggettivo dei ricorrenti all'assunzione, fondato sulle ragioni di fatto e di diritto tutte sopra esposte, verrà irrimediabilmente frustrato.

Sono, infatti, attualmente in corso tutti gli adempimenti che condurranno infine all'assunzione in servizio dei docenti, a cui è stata riconosciuta l'assegnazione della titolarità sui posti delle nuove classi di concorso istituite presso i Licei Musicali.

Da qui la necessità di un provvedimento cautelare (anche *inaudita altera parte*)

che, riconoscendo le ragioni dei ricorrenti - prima dell'assunzione in servizio dei docenti, a cui è stata riconosciuta l'assegnazione della titolarità sui posti delle nuove classi di concorso istituite presso i Licei Musicali e comunque prima dell'inizio dell'anno scolastico, il 13 settembre 2017 – consenta ai ricorrenti medesimi di poter esercitare il proprio diritto soggettivo all'immissione in ruolo. Diversamente, senza l'intervento dell'Ill.mo Giudice, per i ricorrenti si attuerà un pregiudizio imminente ed irreparabile.

*

Tutto ciò premesso, i ricorrenti hanno formulato le seguenti conclusioni:

In via cautelare d'urgenza, anche *inaudita altera parte*:

- previo accertamento della nullità degli artt. 4 commi 9 e 10 e 8, comma 12 del CCNI dell'11.04.2017, disporre la immediata sospensione e disapplicazione dei bollettini che dispongono il passaggio di ruolo e di cattedra sui posti delle nuove classi di concorso A064, AM55, AJ55, AN55, AK55, AC55 istituite presso i Licei Musicali della Regione Veneto e delle relative determinazioni di cui ai Docc. 8 - 13, e di ogni altro atto o determinazione conseguenti e/o correlati, posti in essere in attuazione degli artt. 4 commi 9 e 10 e 8, comma 12 del CCNI dell'11.04.2017 e dell'O.M. n. 221 del 12.04.2017 e/o ogni atto comunque illegittimo; con contestuale fissazione dell'udienza di comparizione e indicazione dei termini per la notificazione del ricorso e del decreto;

Nel merito, in via preliminare:

1. accertare, ai sensi dell'art. 40, D.Lgs. 165/2001, la nullità degli artt. 4 commi 9 e 10 e 8, comma 12 del CCNI dell'11.04.2017 per violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale (CCNL del 29.11.2007) e/o per contrasto con le norme di legge (tra le altre, art. 3 Cost., art. 97 Cost., art. 35 D.Lgs. 165/2001, artt. 399 e 400 del Testo Unico); per l'effetto disapplicare le predette norme

e/o sostituirle ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile; conseguentemente, disapplicare altresì: l'O.M. n. 221 del 12.04.2017, i bollettini che dispongono i passaggi di ruolo e di cattedra sui posti delle nuove classi di concorso A064, AM55, AJ55, AN55, AK55, AC55 istituite presso i Licei Musicali della Regione Veneto e le determinazioni di cui ai Docc. 8 -13, ogni altro atto o determinazione conseguenti e/o correlati, posti in essere in attuazione degli artt. 4 commi 9 e 10 e 8, comma 12 del CCNI dell'11.04.2017 e/o ogni atto comunque illegittimo, adottando ogni utile provvedimento;

Nel merito, in via principale:

2. accertare e dichiarare, per i motivi e le causali di cui alla narrativa del presente atto, il diritto soggettivo dei ricorrenti all'assunzione nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 66 della Legge n. 107/2015, secondo l'ordine della graduatoria di merito approvata per ciascuna delle classi di concorso di cui sono risultati vincitori secondo i Docc. 1- 6 nell'AMBITO TERRITORIALE VENETO;

3. per l'ulteriore effetto, condannare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e le sue articolazioni territoriali (regionali e/o provinciali) a far pervenire ai ricorrenti, ciascuno per la classe di concorso di cui è risultato vincitore, la proposta di incarico, di durata triennale, di cui all'articolo 1, commi 79, 80, 81 e 82 della Legge n. 107/2015 e/o ad adottare ogni ulteriore atto amministrativo e/o contrattuale, diretto ad assegnare ai ricorrenti l'immissione in ruolo dall'anno scolastico 2017/2018 per la classe di concorso di cui risultano vincitori in una delle sedi dei Licei Musicali nell'AMBITO TERRITORIALE VENETO;

Nel merito, in via subordinata:

4. accertato il diritto soggettivo dei ricorrenti all'immissione in ruolo, qualora il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e le sue articolazioni

territoriali (regionali e/o provinciali) non provvedessero alla predetta immissione a ruolo dei ricorrenti nell'anno 2017/2018, per qualsivoglia titolo o ragione, pronunciare condanna generica ai sensi dell'art. 278 c.p.c. al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi, in favore dei ricorrenti, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione del predetto risarcimento nei confronti di ciascun ricorrente;

5. con vittoria di spese e competenze

d) Indicazione dei controinteressati

tutti i soggetti i) inseriti nei bollettini per il passaggio di ruolo e di cattedra sui posti delle classi di concorso A064, AM55, AJ55, AN55, AK55, AC55 presso i Licei Musicali delle province di Venezia, Treviso, Vicenza, Verona, Belluno, Padova e Rovigo (**Docc. 8- 13**) per l'anno scolastico 2017/2018, nonché ii) inseriti nelle graduatorie di merito del concorso indetto con D.D.G. 106 del 23 febbraio 2016 per le predette classi di concorso, in posizione utile per l'immissione in ruolo nei posti residui all'esito della mobilità professionale (**Docc. 1 – 6**), signori:

Sfriso Gianluca, Acoleo Paola, Marcuglia Caterina, Calzavara Fabio, Aiello Matteo, Dal Cin Graziarita, Serrajotto Ermanno, Dalsass Marco, Quaggiotto Emanuela, Dalsass Luca, Scarpa Giovanni Battista, Pigato Emma Nicol, Grombo Renza Daniela, Bisello Alessandro, Loffredi Corrado, Gesuato Elisabetta, Pietrocarlo Stefano, Bonaldo Sergio, Graziani Antonio, Dal Santo Diego, Fabio Alessandra, Bellotto Nicoletta, Bettineschi Stefano, Guiotto Paola, Righetto Anna, Tisato Erika, De Maio Roberto, Vignato Giuseppe, Cernuto Daniele, Galvani Gabriele, Minuz Paola, Marini Maria, Martinati Maria, Brunelli Gionata, Ruscelli Laura, Corsi Tiziano, Gesiot Maria Grazia, Gesiot Patrizia, Daipra Gianluca, Colombo Donatella, Favorido Paolo, Levorato Giorgio, Liuzzi Michele, Sanvido Nildo, Tavano Giulia, Valentina Danelon, Domenichelli Marco, Baldissera Marino, Impagnatiello Raffaele, Segreto Alessandro, Wegher Eleonora, Cacco Jacopo, Boninsegna Francesca, Vjestica Jelena, Dotto Federica, Andreatta Stefano, Betto Alex, D'Agostino Andrea, Mazzonelli Jacopo, Girotto Linda, Morandini Benedetta, Andreatta

Giulio, Patrian Sara Francesca, La Marca Giovanni, Villari Caterina,

e) Testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza

Si trasmettono per la pubblicazione i seguenti allegati informatici:

- 1) Copia informatica del ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale domanda cautelare ex artt. 669 quater e 700 c.p.c. ed istanza ex art. 151 c.p.c. di data 17.07.17 (file "Ricorso_in_opposizione_per_licei_musicali.pdf");
- 2) Copia informatica della procura alle liti (file "Procura_alle_liti.pdf");
- 3) Copia informatica del Decreto di Fissazione udienza di comparizione n. cronol. 4799/2017 del 21.07.17, R.G. n. 1727-1/2017, pronunciato dal Giudice del Lavoro, Dott.ssa Coppetta Calzavara, in data 20.07.17 (file "Decreto_fissazione_udienza").

Si attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 undecies, comma 3, D.L. n. 179/2012 e dell'art. 19 ter Provv. DGSIA 16.4.2014, che i predetti allegati informatici sub 1) – 3) sono copie conformi estratte dai registri informatici ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis D.L. 179/2012.

*

Con osservanza.

Padova, Pordenone – 25.07.2017

Avv. Francesca Mazzonetto

Avv. Chiara Polesel